

Comune di Monsummano Terme

Provincia di Pistoia



PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

RESPONSABILE DEL SETTORE FRONT-OFFICE
Dott. Antonio Pilleggi

U.O.C. TERRITORIO E SVILUPPO
Geom. Maria Rosa Laiatici

GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Geom. Sabato Tedesco

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

Dott. Ing. I Roberto Bianucci

Via Francesca n.22

51017 PESCIA (PT)


Tel. 0572/45.17.41 - Fax 0572/54.90.14

e-mail: bianuccix@gmail.com - bianucci@italway.it

www.studiotecnicobielettro.it

PEC: roberto.bianucci@pec.eppi.it

D.D.G.R. 2338/98 - Regione Toscana - TCAA n° 17



COLLABORATORI

Geol. Lando Umberto Pacini

Dott. Ing. I. Mauro Conti

Norme Tecniche di Attuazione

Indice Generale

Titolo I: disposizioni generali

art. 1: campo di applicazione	5
art. 2: classificazione acustica e limiti di rumore	5
art. 3: piani aziendali di risanamento acustico	7
art. 4: valutazione di impatto acustico	7
art. 5: valutazione previsionale di clima acustico	8
art. 6: requisiti acustici passivi degli edifici	8
art. 7: Decreto 11 ottobre 2017	11
art. 8: limiti contenuti nelle norme UNI richiamate dal Decreto 11 ottobre 2017	13
art. 9: casistiche particolari di non rispetto dei limiti dei requisiti acustici passivi degli edifici	14
art. 10: attività agricole	14
art. 11: macchine da giardino	14
art. 12: altoparlanti	15
art. 13: Altre attività	15

Titolo II: attività rumorose temporanee

art. 14: criteri generali - definizioni e deroghe	17
---	----

sezione I: procedura semplificata per cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree di classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura

art. 15: impianti ed attrezzature	18
art. 16: periodo di attività	18
art. 17: limiti di rumorosità	18
art. 18: documentazione da presentare	18
art. 19: emergenze	19

sezione II: procedura semplificata per attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

art. 20: periodo di attività	20
art. 21: limiti di rumorosità	20
art. 22: documentazione da presentare	20

sezione III: procedura semplificata per attività temporanee e manifestazioni che si svolgono fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

art. 23: periodo di attività	21
art. 24: limiti di rumorosità	21
art. 25: documentazione da presentare	21

sezione IV: attività temporanee o manifestazioni che non rientrano in nessuno dei casi precedenti

art. 26: documentazione da presentare	22
art. 27: limiti di rumorosità	23
art. 28: modalità per il rilascio delle autorizzazioni	23

Titolo III: sistema sanzionatorio e disposizioni finali

art. 29: sanzioni	25
art. 30: sospensione revoca autorizzazioni	25
art. 31: evoluzione normativa	25
art. 32: abrogazione norme	25
art. 33: entrata in vigore	25
art. 34: aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica	25

ALLEGATI

Allegato 1: cantieri edili (testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)	. . .	28
Allegato 2: cantieri stradali (testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)	. . .	29
Allegato 3: domanda di autorizzazione in deroga per emissioni rumorose temporanee per cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura	30
Allegato 4: domanda di autorizzazione in deroga per emissioni rumorose temporanee per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili al di fuori delle aree a spettacoli temporanei	31
Allegato 5: domanda di autorizzazione in deroga per emissioni rumorose temporanee per attività rumorosa temporanea non rientrante nella procedura semplificata	32
Allegato 6: domanda di autorizzazione in deroga per emissioni rumorose temporanee per attività e manifestazioni nelle aree per spettacoli temporanei all'aperto	33
Allegato 7 valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, documenti necessari	34
Allegato 8 valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici scolastici	35
Allegato 9 dichiarazione sostitutiva di certificazione in base al <u>DPR 227/2011</u>	36
Allegato 10 relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici <u>Decreto Dirigenziale n. 16086 del 7 novembre 2017</u>	37
Allegato 11 protocollo operativo per l'esecuzione dei controlli e di eventuale verifica sui requisiti acustici dei nuovi edifici residenziali, ai sensi del DPCM 5/12/97, ed azioni in caso di non conformità	45
Allegato 12 normativa tecnica di riferimento per le misurazioni, i limiti e le incertezze sul rumore degli impianti	48
Allegato 13 flow chart dell'applicabilità della normativa acustica	49
Allegato 14 chiarimenti ed applicabilità della normativa sull'acustica	50

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ed in particolare della L.R. n.89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" e s.m.i., della DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R *Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. n° 89/98*¹, che ha abrogato la DCRT 77/2000, e del DPR 19.03.2004 "Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico veicolare".
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

La classificazione acustica è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle prime cinque classi individuate dal Decreto 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, di seguito riportate.

Classi di suddivisione del territorio comunale⁴

Classe	Descrizione
I	aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II	aree urbane destinate ad uso prevalentemente residenziale, interessate principalmente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza ¹ di attività industriali e artigianali; aree di interposizione tra zone di classe I e III.
III	aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali ² e con assenza di attività industriali; aree rurali coltivate.
IV	aree di intensa attività umana interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali e con limitata presenza di piccole industrie ³ ; aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie e aeroportuali.
V	aree prevalentemente industriali interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

¹ con riferimento alla metodologia adottata, si considerano *assenti* le attività che, nell'unità base di riferimento territoriale, comportano una densità < 3 attività/km².

² in base alla vigente legislazione si definiscono artigiane le imprese che non lavorando in serie hanno un massimo di 18 dipendenti e 9 apprendisti, oppure che lavorando in serie hanno fino a 9 dipendenti e 5 apprendisti; le imprese edili fino a 10 dipendenti e 5 apprendisti e le imprese di trasporto fino a 8 dipendenti.

³ è definita piccola l'industria con un numero di addetti > 9 e < 50, media fino a 250 addetti e grande con oltre 250 addetti (v. D.M. 18.9.97 *Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*).

⁴ Nel Comune non sono state individuate aree di classe VI ovvero esclusivamente industriali.

¹Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 Norme in materia di inquinamento acustico.

Alle classi suddette sono assegnati i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità, le cui definizioni, date dall'art. 2 della Legge 447/95, sono di seguito riportate:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo misurato in assenza della sorgente disturbante;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

I valori limite sono distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Valori limite assoluti di immissione (dBA)		
<i>Classi</i>	<i>Tempi di riferimento</i>	
	Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60

Valori limite di emissione (dBA)		
<i>Classi</i>	<i>Tempi di riferimento</i>	
	Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55

Valori di qualità (dBA)		
<i>Classi</i>	<i>Tempi di riferimento</i>	
	Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57

I valori limite di attenzione sono uguali ai valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno, se riferiti ad un'ora.

Sono invece uguali ai valori limite di immissione se relativi ai tempi di riferimento. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi, in base all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

ART. 3

PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, per le quali i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. L'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

ART. 4

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti:

a) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

b) i richiedenti il rilascio:

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Si ricorda che per le attività PMI di cui all'allegato B del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 Semplificazione-adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese (entrata in vigore 18/02/2012), è possibile autocertificare i contenuti della documentazione di previsione di impatto acustico con l'utilizzo dell'Allegato 9.

ART. 5

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95.

ART. 6

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Il D.P.C.M. 5/12/1997, in attuazione dell'art. 3 comma 1, lettera e), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. A tal fine suddivide gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, nelle categorie indicate nella tabella A del D.P.C.M. 05/12/97 di seguito riportata.

Categoria A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili;
Categoria B	Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili;
Categoria C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
Categoria D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
Categoria E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
Categoria F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
Categoria G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici costituisce la documentazione acustica preliminare relativa ad una struttura edilizia e ai suoi impianti ed è necessaria per assicurarsi che la progettazione tenga conto anche dei requisiti acustici degli edifici e del rispetto dei relativi valori limite. La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici deve essere redatta da Tecnico Competente in Acustica come definito dalla L. 447/95 art. 2, comma 6 e 7.

La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici costituisce la documentazione acustica preliminare relativa ad una struttura edilizia e ai suoi impianti ed è necessaria per assicurarsi che la progettazione tenga conto anche dei requisiti acustici degli edifici e del rispetto dei relativi valori limite.

Tale documentazione deve essere acquisita dal progettista dell'intervento edilizio che nella relazione tecnica di asseverazione allegata alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA o alla comunicazione di inizio lavori asseverata CILA, deve dichiarare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997¹.

La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici è redatta seguendo i criteri riportati negli Allegati 7 e 8; l'Amministrazione Comunale richiede approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

¹Permesso a Costruire/ SCIA Edilizia/CILA - Con gli accordi siglati il 12 giugno 2014 e il 18 dicembre 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, sono stati approvati i moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il permesso di costruire pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.161 del 14-7-2014 - Suppl. Ordinario n. 56. La Regione Toscana ha recepito i modelli unificati aggiungendovi le proprie disposizioni normative con DGR n. 36/2015 "Approvazione moduli unici regionali standardizzati di richiesta di Permesso a costruire e di Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia (SCIA)", e con DGR n. 127/2015 "Approvazione dei moduli unici regionali per la presentazione telematica di comunicazione inizio lavori (CIL) e comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) per interventi di edilizia libera". La modulistica è reperibile sul sito della Regione Toscana, che viene costantemente aggiornato, al seguente link: <http://www.regione.toscana.it/-/modulistica-unica-regionale-per-le-attivita-produttive-e-l-attivita-edilizia>.

La predisposizione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative degli edifici cui alla Tabella A del D.P.C.M. 05/12/1997 nei seguenti casi:

- a) per il rilascio di permessi di costruire o atti equivalenti o per la presentazione di SCIA relativi a interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, ripristino di edifici crollati o demoliti;
- b) per il rilascio di permessi di costruire o atti equivalenti o per la presentazione di SCIA o CILA relativi a interventi su edifici esistenti quali, ad esempio, gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria e gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, che interessino le parti dell'edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 05/12/1997, come desumibile dal decreto stesso.

A titolo esemplificativo, tali interventi comprendono il frazionamento di unità immobiliari interne all'edificio, il rifacimento di elementi strutturali orizzontali e verticali (solai, coperture, pareti divisorie, etc.) con funzione di partizione fra distinte unità immobiliari, il rifacimento delle chiusure esterne all'edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate). Tali interventi comprendono altresì la realizzazione di nuovi impianti tecnologici, nonché la sostituzione o il rifacimento anche parziale degli impianti esistenti.

Gli interventi sugli edifici esistenti, devono essere corredati da dichiarazione del progettista, che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dalla normativa vigente, quando gli interventi ne modifichino le caratteristiche acustiche.

In Tabella 1 si riporta, a titolo esemplificativo, una casistica di tipologie di interventi su edifici esistenti ed i relativi requisiti acustici che devono essere valutati e rispettati, con riferimento a quelli indicati dalla normativa, di cui alla Tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 sotto riportata.

Tabella 1 - Esempi di interventi di ristrutturazione e requisiti acustici da rispettare

Tipologia di interventi	Requisiti da rispettare
Frazionamento in verticale di unità immobiliare con rifacimento di impianti	R'_w, L_{ASmax}, L_{Aeq}
Sostituzione di serramenti di facciate	$D'_{2m,nT,w}$
Frazionamento in orizzontale di unità immobiliare con demolizione delle pavimentazioni e rifacimento di impianti	$R'_w, L_{ASmax}, L_{Aeq}, L'_{n,w}$
Rifacimento pavimentazioni con demolizione del massetto di sottofondo tra unità immobiliari distinte	$L'_{n,w}$
Rifacimento di colonne di scarico; sostituzione/installazione di impianti	L_{ASmax}, L_{Aeq}

Viene precisato che nel caso di frazionamento di un'unità immobiliare in più unità a livello orizzontale (normalmente effettuate chiudendo una o più porte ed aprendone altre), tutta la partizione di separazione delle unità immobiliari dovrà garantire il rispetto dei requisiti acustici passivi come sopra richiamati, poiché una partizione interna non può garantire sufficiente privacy ed isolamento acustico fra unità immobiliari diverse.

Tabella B - Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

Categoria dell'edificio	Parametri				
	R'_w (*)	$D'_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R'_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

In caso di cambio di destinazione di uso di locali il rispetto dei requisiti prescritti dal D.P.C.M. 05/12/1997 è da richiedersi anche nei casi in cui non vengano previsti interventi edilizi che ne modifichino le caratteristiche acustiche, qualora i requisiti inerenti la nuova destinazione d'uso siano più restrittivi di quelli iniziali, o anche nei casi in cui i nuovi requisiti non fossero contemplati nella destinazione d'uso iniziale e siano invece previsti nella finale. Ad esempio

nel caso di cambio di destinazione d'uso da edificio residenziale ad edificio scolastico andrà richiesto il rispetto del tempo di riverbero, previsto unicamente per gli edifici scolastici, ed il rispetto del livello di rumore da calpestio e dell'isolamento di facciata, in quanto tali requisiti sono più restrittivi per gli edifici scolastici rispetto agli edifici residenziali, come riportato in Tabella B.

La documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.

La valutazione del rispetto dei requisiti acustici passivi deve essere predisposta ai fini del rilascio del permesso di costruire, ai fini della SCIA, ai fini della CILA, o degli atti amministrativi richiesti per l'inizio dell'attività edilizia e ai fini di ogni altro adempimento richiesto ai sensi della normativa di settore.

La mancata dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997, di cui agli Allegati 7 e 8, da parte del tecnico asseverante è causa di diniego del permesso di costruire o di diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività², ed è causa di inefficacia della SCIA ai sensi dell'art. 145, comma 3, della L.R. 65/2014 e della CILA.

L'Amministrazione Comunale verifica, a campione secondo quanto previsto dal DPR 445/00, le dichiarazioni di rispetto dei limiti di cui al permesso di costruire, alla SCIA, o alla CILA, richiedendo la documentazione di cui all'Allegato 7 o 8, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

² Esercizio dell'attività - In base alle normative di settore, l'avvio dell'esercizio delle attività produttive, commerciali e di servizio, avviene a seguito di atto autorizzatorio o con la SCIA Segnalazione Certificata di inizio attività, da presentare al SUAP del Comune. La SCIA è subordinata dall'asseverazione del tecnico sui requisiti igienico sanitari, di sicurezza della struttura ed impianti oltre ai requisiti professionali e specifici dell'attività. La Regione Toscana con DGR n. 26/2015 "Approvazione modulo di SCIA per avvio attività produttive" ha approvato la modulistica standard relativa.

ART. 7

DECRETO 11 ottobre 2017

Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. (GU Serie Generale n.259 del 06-11-2017)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e in particolare l'art. 11 di delega per il razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare i commi 1126 e 1127, dell'art. 1, che disciplinano la predisposizione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP) al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche individuati in modo specifico;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/DEC/185/2007, che ha istituito il «Comitato di gestione per l'attuazione del Piano d'azione nazionale sul GPP (Green Public Procurement) e per lo sviluppo della strategia nazionale di Politica integrata dei prodotti», al fine di predisporre e dare attuazione al citato PAN GPP;

Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi di citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha approvato il «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (PAN GPP) »;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» ed in particolare l'allegato 3;

Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze con il quale, ai sensi dell'art. 4 del D.I. 11 aprile 2008, è stata approvata la Revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare l'art. 34 che prevede l'adozione dei criteri ambientali minimi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e disciplina l'obbligo di inserimento della documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei detti criteri;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; e in particolare l'art. 23 che, sostituendo i commi 2 e 3 dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, ha previsto, per le categorie d'appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare indichi criteri per rendere più flessibile l'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi, in relazione alla tipologia e alla localizzazione dell'intervento da realizzare;

Visto l'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, riguardante «l'Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»;

Considerata, la necessità di ottemperare a quanto previsto dal citato art. 34, come modificato dall'art. 23 del citato decreto legislativo del 19 aprile 2017 n. 56, indicando i criteri, in funzione delle tipologie di intervento e della

localizzazione delle opere da realizzare, per rendere più flessibile l'applicazione delle specifiche tecniche e delle condizioni di esecuzione contrattuali contenute nell'allegato 2 sopra richiamato;

Ritenuto, altresì, necessario procedere ad alcune modifiche all'allegato 2 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017.

Viste le note del 4 luglio 2017 prot. n. 9742/CLE e n. 9741/CLE con le quali è stato chiesto ai Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico di formulare eventuali osservazioni al documento tecnico Criteri ambientali minimi per l'«Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»;

Vista la nota del 1° agosto 2017 prot. n. 103309/2017 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che non sussistono osservazioni al documento tecnico in questione;

Vista la nota del 15 settembre 2017 prot. n. 376198 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che non sussistono osservazioni al documento tecnico in questione;

Visto il documento tecnico allegato al presente decreto, relativo ai Criteri ambientali minimi per l'«Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» elaborato nell'ambito del Comitato di gestione del PAN GPP con il contributo delle parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono adottati i **Criteri ambientali minimi** per l'«Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» riportati nell'allegato al presente decreto.

2. L'allegato 2 al decreto 11 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è sostituito dall'allegato di cui al comma 1.

3. Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B», di cui al decreto interministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, per le tipologie di intervento riguardanti gli interventi ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, potranno applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, le prescrizioni previste dai seguenti criteri dell'allegato di cui al comma 1:

2.2.3 (riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli), relativamente alla superficie territoriale permeabile della superficie di progetto e alla superficie da destinare a verde;

2.3.5.1 (illuminazione naturale).

Il presente decreto, entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2017

Il Ministro: GALLETTI

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione
ovvero

Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)

**CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER
LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI**

-- omissis--

2.3.5.6 Comfort acustico

I valori dei requisiti acustici passivi dell'edificio devono corrispondere almeno a quelli della classe II ai sensi della norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di «prestazione superiore» riportato nel prospetto A.1 dell'Appendice A della norma 11367. Devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come «prestazione buona» nel prospetto B.1 dell'appendice B alla norma UNI 11367.

Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532.

I descrittori acustici da utilizzare sono:

- quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari;

- almeno il tempo di riverberazione e lo STI per l'acustica interna agli ambienti di cui alla UNI 11532.

Verifica: i professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, devono dare evidenza del rispetto dei requisiti, sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale della conformità, consegnando rispettivamente un progetto acustico e una relazione di collaudo redatta tramite misure acustiche in opera, ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444 e UNI 11532:2014 o norme equivalenti che attestino il raggiungimento della classe acustica qui richiesta.

Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della ulteriore documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita, fermo restando l'esecuzione del collaudo.

-- omissis--

ART. 8

LIMITI CONTENUTI NELLE NORME UNI RICHIEMATE DAL DECRETO 11 OTTOBRE 2017

Tabella 1 - Norma UNI 11367 - Valori di Classe II

Requisiti acustici passivi dell'edificio

Parametro di riferimento e riferimento normativo	Descrittore	Classe II
Isolamento di facciata	$D_{2m,nT,w}$ [dB]	≥ 40
Isolamento ai rumori tra unità immobiliari	R'_w [dB]	≥ 53
Livello di rumori da calpestio	$L'_{n,w}$ [dB]	≤ 58
Livello di rumore impianti continui	L_{ic} [dB(A)]	≤ 28
Livello di rumore impianti discontinui	L_{id} [dB(A)]	≤ 33

Prospetto A.1 dell'Appendice A - Norma UNI 11367 - Valori della Prestazione superiore

Tabella 3. Requisiti acustici di ospedali, case di cura e scuole

Parametro di riferimento e riferimento normativo	Descrittore	Prestazione superiore
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di facciata	$D_{2m,nT,w}$ [dB]	≥ 43
Descrittore del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di differenti unità immobiliari	R'_w [dB]	≥ 56
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari	$L'_{n,w}$ [dB]	≤ 53
Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo, in ambienti diversi da quelli di installazione	L_{ic} [dB(A)]	≤ 28
Livello sonoro massimo corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo, in ambienti diversi da quelli di installazione	L_{id} [dB(A)]	≤ 34
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare	$D_{nT,w}$ [dB]	≥ 55
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare	$L'_{n,w}$ [dB]	≥ 50
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare	$D_{2m,nT,w}$ [dB]	≤ 53

Tabella 4. Requisiti acustici minimi per sistemi costruttivi e impianti tecnologici per le altre destinazioni d'uso

Parametro di riferimento e riferimento normativo	Descrittore	Altre destinazioni	Strutture ricettive
a) Descrittore isolamento acustico normalizzato di facciata	$D_{2m,nT,w}$ [dB]	≥ 40	≥ 40
b) Descrittore potere fonoisolante apparente di partizioni orizzontali e verticali fra ambienti di differenti unità immobiliari	R'_w [dB]	≥ 53	≥ 53
c) Descrittore livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari	$L'_{n,w}$ [dB]	≤ 58	≤ 58
d) Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo	L_{ic} [dB(A)]	≤ 28	≤ 28
e) Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo	L_{id} [dB(A)]	≤ 33	≤ 33
f) Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni verticali e orizzontali fra ambienti della stessa unità immobiliare	$D_{nT,w}$ [dB]	–	≥ 53
g) Descrittorie del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato tra ambienti della stessa unità immobiliare	$L'_{n,w}$ [dB]	–	≤ 58

Prospetto B.1 dell'appendice B alla norma UNI 11367

Requisiti per l'isolamento acustico normalizzato rispetto ad ambienti di uso comune o collettivo dell'edificio collegati mediante accessi o aperture ad ambienti abitativi

Livello prestazionale	Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato rispetto ad ambienti di uso comune o collettivo collegati mediante accessi o aperture ad ambienti abitativi $D_{nT,w}$ (dB)	
	Ospedali e scuole	Altre destinazioni d'uso
Prestazione ottima	≥ 34	≥ 40
Prestazione buona	≥ 30	≥ 36
Prestazione di base	≥ 27	≥ 32
Prestazione modesta	≥ 23	≥ 28

Valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532:2014

Requisiti acustici minimi di comfort acustico del tempo di riverbero (T60) per gli ambienti

Destinazione ambiente	Valore di riferimento (b)
Aule scolastiche, ambienti sportivi, sale da conferenza, mense e ospedali	$T \leq 0,7$ s
Piscine e palestre	$T \leq 1,5$ s

NOTA

La norma tecnica qui riportata (norme UNI) serve solo come riferimento dei contenuti tecnici in vigore al momento della stesura del presente regolamento, pertanto il Tecnico Competente in Acustica è tenuto a far riferimento alla normativa Tecnica in vigore al momento della progettazione e della certificazione.

ART. 9

CASISTICHE PARTICOLARI DI NON RISPETTO DEI LIMITI DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Ci possono essere delle casistiche del mancato rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 5/12/97 e C.A.M. che richiamano le norme UNI e s.m.i.), dovute dall'impossibilità di intervento sulle strutture poiché vincolate dalla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO, pertanto in questi casi si dovrà effettuare comunque la verifica del requisito imposto e riportare nel certificato la seguente dicitura:

“DATO DA RITENERSI CORRETTO IN QUANTO LA STRUTTURA E' TUTELATA DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO”.

Nel tentativo di migliorare la situazione rispetto allo stato originario, fermo restando la scarsa o nulla libertà d'azione in merito, si consiglia d'intervenire comunque ove possibile senza alterare l'aspetto estetico della partizione.

ART. 10

ATTIVITÀ AGRICOLE

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

ART. 11

MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (ad esclusione della manutenzione del Verde Pubblico) è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico; macchine e impianti devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

ART. 12

ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti esterni su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.

ART. 13

ALTRE ATTIVITÀ

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla Legge 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 con esclusione della domenica e dei giorni festivi.

Gli antifurti sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Urbana.

Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

TITOLO II

ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 14

CRITERI GENERALI DEFINIZIONI E DEROGHE

Per quanto riguarda il presente Titolo II, si fa riferimento al DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. n° 89/98², che ha abrogato la DCRT 77/2000.

In particolare le attività temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, comportanti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, possono essere autorizzate in deroga ai valore limite dettati dal D.P.C.M. 14 dicembre 1997, a norma del presente regolamento.

I limiti della deroga, come stabiliti nel seguito, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.

Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A (dB), misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 60 minuti, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.

L'Amministrazione Comunale conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.

L'autorizzazione delle deroghe **può avvenire secondo una procedura semplificata** nei seguenti casi:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree di classe III, IV e V;
- attività temporanee e manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
- attività temporanee e manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui al punto precedente nel rispetto di limiti prestabiliti.

Negli altri casi devono essere seguite le indicazioni riportate nel presente regolamento all'art. 22 ed in particolare qualora i provvedimenti di deroga non rientrino nelle tipologie di procedura semplificata, l'Amministrazione Comunale può acquisire parere della AUSL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio.

Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

² Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 Norme in materia di inquinamento acustico.

Sezione I

PROCEDURA SEMPLIFICATA

PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI IN AREE DI CLASSE III, IV E V, NON IN PROSSIMITÀ DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA

ART. 15

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante, ed in particolare delle residenze. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

ART. 16

PERIODO DI ATTIVITÀ

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona dovrà svolgersi tra le 8:00 e le 19:00.

La suddetta fascia oraria può essere ridotta a discrezione dell'Amministrazione in funzione della tipologia del cantiere, dell'area dove sorge, e del periodo (invernale o estivo) richiesto per la deroga.

Per la procedura semplificata la durata dei lavori non può comunque essere superiore a 30 giorni lavorativi. L'attività potrà essere esercitata tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici che dovranno essere evidenziati nella domanda.

ART. 17

LIMITI DI RUMOROSITÀ

Il valore limite di emissione è di 70 dB(A) in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. I limiti di emissione si riferiscono all'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Non si considerano i limiti differenziali. Se l'attività comportasse dei livelli superiori al valore limite di emissione di 70 dB(A) dovrà essere utilizzata la procedura riportata nella sezione IV e dovrà essere utilizzata allo scopo la modulistica riportata **nell'Allegato 5** al presente regolamento.

Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16.3.98.

Nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 60 minuti.

Per quanto riguarda i valori limite di rumore da poter concedere per i cantieri sul territorio comunale ed il loro periodo temporale di esercizio, saranno valutati, in funzione dei valori richiesti e dei giorni necessari per effettuare le lavorazioni (prendendo di riferimento la tabella sopra riportata), limitando il periodo delle lavorazioni dalle ore 8:00 alle 19:00.

Si precisa inoltre che se i cantieri vengono effettuati nel raggio di 200 m dalle scuole (rif. facciata), le attività dovranno avvenire non contemporaneamente all'attività scolastica. La suddetta fascia oraria e la distanza dalle scuole possono essere ridotte e/o aumentate a discrezione dell'Amministrazione Comunale in funzione della tipologia del cantiere, dell'area dove sorge, e del periodo (invernale o estivo) richiesto per la deroga.

Per i cantieri che vengono effettuati nel raggio di 200 m dagli ospedali e case di cura, si dovrà fare in modo di ridurre assolutamente qualsiasi rumore e concordare con l'Amministrazione Comunale le opere di mitigazione da effettuare.

ART. 18

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per durate superiori a 5 giorni lavorativi dovrà essere presentata la seguente documentazione, al fine dell'autorizzazione alla deroga dei valori limite di zona.

1. una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92);
3. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione dei ricettori e ricettori sensibili potenzialmente disturbati, con l'indicazione della loro classe acustica, secondo il D.P.C.M. 14.11.97.

I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere redatti da Tecnico Competente in Acustica (art. 16 LR 89/98).

Al fine del rilascio dell'autorizzazione è necessario inviare la richiesta di deroga al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Dovrà essere utilizzata allo scopo la modulistica riportata **nell'Allegato 3** al presente regolamento.

Per durate inferiori a 5 giorni lavorativi al posto della documentazione suddetta, nelle richieste di concessioni lavori deve essere inserito il testo riportato negli **Allegati 1 e 2** al presente regolamento.

ART. 19

EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Si impone automaticamente ai residenti, alle attività ed agli eventuali ricettori sensibili, di tenere le finestre e le porte chiuse (fatte salve le naturali necessità di aerazione dei locali), al fine di ridurre il disturbo acustico alle persone.

Sezione II

PROCEDURA SEMPLIFICATA

PER ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

ART. 20

PERIODO DI ATTIVITÀ

Le attività sono consentite in qualunque periodo e per tutti i giorni della settimana, secondo l'orario che dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale, tenuto conto del tipo di manifestazione e del programma della stessa.

ART. 21

LIMITI DI RUMOROSITÀ

I limiti di emissione sonora sono così specificati:

- esternamente all'area: i limiti coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori presenti (escluso il differenziale);
- internamente all'area: si definisce un limite di 95 dBA.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16.3.98. il tempo di misura è pari alla durata concessa in deroga per la manifestazione. Sono escluse le penalizzazioni contenute nel decreto sopra citato.

ART. 22

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare la seguente documentazione:

- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Amministrazione Comunale per l'area interessata;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'attività temporanea con l'identificazione dei ricettori e ricettori sensibili potenzialmente disturbati, con l'indicazione della loro classe acustica, secondo il D.P.C.M. 14.11.97;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Si ricorda che, per le sorgenti elettroacustiche, devono essere rispettati i limiti imposti dal D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione è necessario inviare la richiesta di deroga al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Dovrà essere utilizzata allo scopo la modulistica riportata **all'Allegato 6** al presente regolamento.

Sezione III

PROCEDURA SEMPLIFICATA

PER ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

ART. 23

PERIODO DI ATTIVITÀ

Il funzionamento delle sorgenti sonore, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 10.00 alle 24.00, in qualsiasi giorno della settimana.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse **deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno solare, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro, incidenti nella medesima zona.**

ART. 24

LIMITI DI RUMOROSITÀ

Il limite di emissione da non superare è:

- 70 dB(A) di livello equivalente per il periodo dalle ore 10.00 alle ore 24:00;

Se l'attività comportasse dei livelli superiori al valore limite di emissione di 70 dB(A) e del periodo temporale, dovrà essere utilizzata la procedura riportata nella sezione IV e dovrà essere utilizzata allo scopo la modulistica riportata **nell'Allegato 5** al presente regolamento.

Non si considerano i limiti differenziali.

I limiti si intendono fissati in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998. Il tempo di misura è pari alla durata concessa in deroga per la manifestazione e sono escluse le penalizzazioni contenute nel decreto sopra citato.

ART. 25

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per attività che durano più di 3 giorni dovrà essere presentata insieme alla richiesta di deroga la seguente documentazione:

- relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell'art. 16 della LR 89/98;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento o dell'attività temporanea, con l'identificazione dei ricettori e ricettori sensibili potenzialmente disturbati, con l'indicazione della loro classe acustica, secondo il D.P.C.M. 14.11.97.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione è necessario inviare la richiesta di deroga al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Dovrà essere utilizzata allo scopo la modulistica riportata all'**Allegato 4** al presente regolamento.

Sezione IV

PROCEDURA NON SEMPLIFICATA

ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI

ART 26

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per le attività la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell'Art. 16 della LR 89/98 che contenga:

- elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il D.P.C.M. 14.11.97;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92).

Si ricorda che, per le sorgenti elettroacustiche, devono essere rispettati i limiti imposti dal D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215.

La relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell'art. 16 L.R.T. n. 89/98 che dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- la valutazione del livello di rumore che si prevede venga immesso in facciata alle abitazioni più vicine o internamente agli edifici, nel caso di cantieri interni agli edifici;
- i limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'attività temporanea con l'identificazione dei ricettori e ricettori sensibili potenzialmente disturbati, con l'indicazione della loro classe acustica, secondo il D.P.C.M. 14.11.97;
- una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/7, D.Lgs. n. 135/92 e D.Lgs. n. 137/92).

ART. 27

LIMITI DI RUMOROSITÀ

Criteri e limiti per manifestazioni sul territorio comunale incidenti nella medesima area

Tipologia di Manifestazione	Durata max	n. max giorni per sito all'anno (non consecutivi)	Limite orario	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASmax
Concerti e manifestazioni all'aperto con diffusione sonora e attività musicali all'aperto	4 h	3	24:00	95	102
		6		85	95
		10		75	85

Per quanto riguarda i valori limite di rumore da poter concedere per i cantieri sul territorio comunale ed il loro periodo temporale di esercizio, saranno valutati, in funzione dei valori richiesti e dei giorni necessari per effettuare le lavorazioni (prendendo di riferimento la tabella sopra riportata), limitando il periodo delle lavorazioni dalle ore 8:00 alle 19:00.

Si precisa inoltre che se effettuati nel raggio di 200 m dalle scuole (rif. facciata), le attività dovranno avvenire non contemporaneamente all'attività scolastica. La suddetta fascia oraria e la distanza dalle scuole possono essere ridotte e/o aumentate a discrezione dell'Amministrazione Comunale in funzione della tipologia del cantiere, dell'area dove sorge, e del periodo (invernale o estivo) richiesto per la deroga.

Per i cantieri che vengono effettuati nel raggio di 200 m dagli ospedali e case di cura, si dovrà fare in modo di ridurre assolutamente qualsiasi rumore e concordare con l'Amministrazione Comunale le opere di mitigazione da effettuare.

Non si considerano i limiti differenziali.

I limiti si intendono fissati in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 e sono escluse le penalizzazioni contenute nel decreto sopra citato; il tempo di misura del LAeq è pari alla durata concessa in deroga per la manifestazione, mentre il tempo di misura dell'LASmax sarà di blocchi di 15 minuti.

Esempio:

- concessione in deroga dalle ore 20:00 alle ore 24:00
- durata della deroga 4 ore
- base tempi per la determinazione LAeq = 4 ore
- verifiche LASmax ogni 15 minuti = n. 16 sottoperiodi di verifica LASmax

Ai cantieri per la realizzazione di grandi infrastrutture ed alle manifestazioni con durata superiore a 20 giorni e/o livelli superiori a 70 dB(A), o comunque quando pervengono all'Amministrazione varie segnalazioni di anche un solo disturbato da una specifica attività o da attività ricreative (bar, circoli privati ecc.), l'Amministrazione Comunale può richiedere la presentazione di un piano di monitoraggio acustico dell'attività specifica, controllabile anche in tempo reale anche in modalità remota.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nella presente sezione, è consentito nel limite orario delle 01.00; deroghe oltre le ore 01.00 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali, tipo LA NOTTE BIANCA, ferragosto, capodanno, festa del patrono e simili o di occasioni di particolare importanza istituzionale e d'immagine del Territorio e del Comune.

ART. 28

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Al fine del rilascio dell'autorizzazione è necessaria la comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Nel caso in cui la richiesta di deroga abbia i requisiti per una deroga di tipo semplificato l'Amministrazione Comunale rilascia direttamente l'autorizzazione temporanea (allegato 4 o 6), altrimenti se la richiesta di deroga non è del tipo semplificato, deve acquisire parere della A.U.S.L. competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio (allegato 5).

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel Regolamento agli artt. 17, 18, 22 e 24, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

L'Amministrazione Comunale, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.U.S.L., può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga in base all'art. 26, 27 e 28 del presente regolamento.

**TITOLO III
SISTEMA SANZIONATORIO
E
DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 29

SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L. 447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART. 30

SOSPENSIONE O REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 31

EVOLUZIONE NORMATIVA

Le leggi richiamate nel presente regolamento sono suscettibili di cambiamento, evoluzione o sostituzione, pertanto deve essere sempre preso in riferimento l'ultima pubblicazione e/o integrazione; un esempio sono i CAM che sono stati pubblicati con il Decreto 14 gennaio 2017 e poi sono stati ripubblicati con il Decreto 11 ottobre 2017.

ART. 32

ABROGAZIONE NORME

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari, in materia di orari di esecuzione di attività rumorose, incompatibili con quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 33

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento ed il relativo Piano Comunale di Classificazione Acustica seguono la procedura di approvazione stabilita dall'art. 5 della citata L.R. 89/1998.

Il piano di classificazione acustica acquista efficacia dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del piano.

ART. 34

AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

La classificazione acustica del territorio comunale può essere rivista qualora si determinino sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di variabilità urbana principale.

Nel caso di varianti degli strumenti di pianificazione urbanistica la classificazione acustica del territorio comunale viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14.11.1997.

Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della classificazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la classificazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

Tali variazioni possono risultare necessarie in seguito ad emanazioni di leggi, ricorrenti casi particolari, realizzazioni di nuovi insediamenti o modifiche di quelli esistenti, tali da rendere necessaria l'attribuzione alle zone coinvolte di classificazioni acustiche diverse rispetto a quelle presenti.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della citata L.R. 89/1998 si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.

Al fine di aggiornare, modificare e integrare il Piano Comunale di Classificazione Acustica e relativo Regolamento in modo coerente, potrà essere costituito un "osservatorio" composto da funzionari interni all'Amministrazione Comunale e liberi professionisti (Tecnici Competenti in Acustica), con il compito di riunirsi con cadenza prestabilita o a necessità.

ALLEGATI

**Alle Norme Tecniche di Attuazione
del
Piano Comunale di Classificazione Acustica**

ALLEGATO 1

CANTIERI EDILI PER DURATA INFERIORE A 5 GIORNI LAVORATIVI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi sono consentiti nei giorni feriali, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, ovvero nella fascia oraria precisata dall'Amministrazione Comunale, nei limiti di rumore indicati all'art. 17 del Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

ALLEGATO 2

CANTIERI STRADALI PER DURATA INFERIORE A 5 GIORNI LAVORATIVI

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, ovvero nella fascia oraria precisata dall'Amministrazione Comunale, entro i limiti di rumore indicati all'art. 17 del Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

ALLEGATO 3

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER EMISSIONI RUMOROSE TEMPORANEE
(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura)**

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME**

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

della manifestazione/ditta _____

(nome ente, ditta)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

C H I E D E

deroga semplificata per Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV, V e VI e non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura e di riposo

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Allega la seguente documentazione (per durata superiore a 5 giorni lavorativi):

1. Relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92);
3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il D.P.C.M. 14.11.97.

I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere redatti da Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell'art. 16 LR 89/98.

In fede.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 4

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER EMISSIONI RUMOROSE TEMPORANEE
(manifestazioni al di fuori delle aree per spettacoli temporanei
in luogo pubblico o aperto al pubblico)**

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME**

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

della manifestazione/ditta _____

(nome ente, ditta)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

C H I E D E

deroga semplificata per Attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree non destinate a spettacolo

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Allega la seguente documentazione (per durate superiori a 3 giorni):

1. Relazione attestante tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo da un Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell'art. 16 della LR 89/98;
2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il D.P.C.M. 14.11.97.

In fede.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 5

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER EMISSIONI RUMOROSE TEMPORANEE
(attività o manifestazioni che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o
che non prevedano di rispettarne le condizioni previste dal regolamento)**

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME**

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____
della manifestazione/ditta _____

(nome ente, ditta)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

CHIEDE

deroga NON semplificata per Attività temporanee e manifestazioni per qualsiasi tipologia di area / di orario / di livello di rumore

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Allega la seguente documentazione:

1. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell'Art. 16 della LR 89/98 contenente:
 - 1.1. elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - 1.2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il D.P.C.M. 14.11.97;
 - 1.3. durata della manifestazione o del cantiere;
 - 1.4. eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
 - 1.5. limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
 - 1.6. per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92).

In fede.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 6

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER EMISSIONI RUMOROSE
TEMPORANEE**

(attività e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo temporaneo)

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME**

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

della manifestazione/ditta _____

(nome ente, ditta)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

C H I E D E

deroga semplificata Attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Allega la seguente documentazione, redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell'Art. 16 della LR 89/98 contenente:

- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Amministrazione Comunale per l'area interessata;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

In fede.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 7

VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

1. relazione di valutazione previsionale del clima acustico, redatta ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 857 del 21/10/2013, qualora prevista, e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area;
2. studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
3. studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
4. scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
5. calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
6. confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 o dai CAM;
7. stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta e delle tecniche costruttive utilizzate, anche sulla base di dati bibliografici o esperienze pregresse.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti e quelle dovute alla realizzazione di cavità e/o di canalizzazioni interne alle pareti divisorie. Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alle modalità d'installazione, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del professionista che esegue il calcolo effettuare la previsione sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo e/o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Professionista dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

Può verificarsi che il Tecnico Competente in Acustica incaricato riscontri in fase previsionale la necessità di eseguire opere di bonifica o particolari prescrizioni, che garantiscano il rispetto dei limiti. In tal caso saranno, ad opere eseguite nei tempi concordati con l'Amministrazione Comunale, presentate le misure fonometriche che attestano il rispetto dei limiti, eseguite da Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell'Art. 16 della LR 89/98.

ALLEGATO 8

VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

La valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici scolastici, degli asili nido ed in generale di tutte le strutture destinate all'infanzia, sia didattiche che ricreative, dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

1. relazione di valutazione previsionale del clima acustico, redatta ai sensi della Delibera Regionale n. 857 del 21/10/2013, qualora prevista, e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area;
2. studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
3. studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
4. scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
5. calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
6. calcolo del tempo di riverberazione T60 per aule, mense, palestre e spazi comuni;
8. confronto dei dati progettuali con i limiti vigenti (CAM);
7. stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta e delle tecniche costruttive utilizzate, anche sulla base di dati bibliografici o esperienze pregresse.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti, e quelle dovute alla realizzazione di cavità e/o di canalizzazioni interne alle pareti divisorie. Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alle modalità d'installazione, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovranno essere sempre esplicitate sempre le modalità seguenti per il calcolo previsionale, indicando eventuali scelte procedurali e le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del Tecnico Competente in Acustica che esegue il calcolo, di effettuare la previsione sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo e/o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Professionista dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

Se il Tecnico Competente in Acustica ha valutato che in via preliminare non si rispettano i limiti di legge ed ha progettato interventi di bonifica acustica, al termine dell'esecuzione dell'opera, dovrà essere verificato il rispetto di quanto previsto nella valutazione previsionale di clima acustico, attraverso misure acustiche presso l'opera stessa.

ALLEGATO 9

DPR 19/10/2011 n. 227
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ai sensi ed effetti di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n.445)

Il/La sottoscritto/a _____ Cod. Fisc. _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____
abitante in _____ via _____ n. _____

in qualità di titolare legale rappresentante altro _____
della Ditta _____
con sede in _____ Prov. _____
Tel. _____ Fax _____
PEC _____ @ _____

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445,

A T T E S T A

(barrare le sole voci interessate)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 commi 4, 5 e 6 del Legge 26/10/96 n.447, che l'insediamento produttivo della ditta sopra riportata posto in che sarà posto in: _____

esercente attività di: _____

ai fini dell'applicazione del **DPR 19/10/2011 n. 227**, che la sopracitata ditta rientra fra le imprese definite PMI, di cui all'art. 2 del DM 18/04/2005, cioè ha meno di 250 occupati ed ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di € oppure un totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di €,

- che l'insediamento produttivo della ditta sopra riportata:

rientra tra le attività riportate nell'art. 4 c. 1 del DPR 227/2011 e più precisamente **(con obbligo di presentazione della Valutazione d'Impatto Acustico)**:

ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

rientra tra le attività riportate nell'allegato B del DPR 227/2011 **(senza obbligo di presentazione della Valutazione d'Impatto Acustico)**

- che la Valutazione d'Impatto Acustico e/o Piano di Bonifica prot. TCA _____
del _____ è stata affidata al Tecnico Competente in Acustica N. _____
Sig. _____ Cod. Fisc. _____
il quale conferma la redazione del documento apponendo la seguente firma:
(allegare fotocopia di un documento valido del Tecnico Competente in Acustica) _____

pertanto, vista la documentazione di cui sopra, il referente dell'attività

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

che l'attività suddetta dopo attenta valutazione **rientra nei limiti di Legge e nei limiti previsti dal PCCA e**
 non allega la documentazione di Valutazione d'Impatto Acustico;

che l'attività suddetta dopo attenta valutazione **non rientra nei limiti di Legge e nei limiti previsti dal PCCA e ha pertanto fatto redigere il Piano di Bonifica che viene allegato.**

Di essere a conoscenza che se l'attività successivamente emetterà rumori superiori ai limiti stabiliti dal PCCA ovvero dal DPCM 14/11/1997, presenterà un Piano di Bonifica di cui all'art. 8, c. 6, della Legge n. 447/1995 redatto da un Tecnico Competente in Acustica.

_____ Data

_____ Il dichiarante

N.B. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio non è soggetta ad autentica, ma necessita di:

a) sottoscrizione del dichiarante davanti all'impiegato addetto;

b) sottoscrizione del dichiarante con allegata fotocopia di un documento valido del dichiarante stesso.

ALLEGATO B DEL DPR 227/2011

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1

<ol style="list-style-type: none">1. Attività alberghiera.2. Attività agro-turistica.3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).4. Attività ricreative.5. Attività turistica.6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.7. Attività culturale.8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.9. Palestre.10. Stabilimenti balneari.11. Agenzie di viaggio.12. Sale da gioco.13. Attività di supporto alle imprese.14. Call center.15. Attività di intermediazione monetaria.16. Attività di intermediazione finanziaria.17. Attività di intermediazione Immobiliare.18. Attività di intermediazione Assicurativa.19. Attività di informatica – software.20. Attività di informatica – house.21. Attività di informatica – internet point.22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).23. Istituti di bellezza.24. Estetica.25. Centro massaggi e solarium.26. Piercing e tatuaggi.27. Laboratori veterinari.28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.	<ol style="list-style-type: none">29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.31. Lavanderie e stirerie.32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.42. Liuteria.43. Laboratori di restauro artistico.44. Riparazione di beni di consumo.45. Ottici.46. Fotografi.47. Grafici.
--	---

RELATIVAMENTE ALLA STRUTTURA DI SEGUITO IDENTIFICATA

DATI IDENTIFICATIVI DELLA STRUTTURA EDILIZIA INTERESSATA			
UBICAZIONE	COMUNE DI _____		C.A.P. _ _ _ _ _ _ _
	INDIRIZZO TERRENI _____		N° _____
	SCALA _____	PIANO _____	INTERNO _____

IDENTIFICATIVI CATASTALI	AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI _____			CENSITO AL CATASTO: <input type="checkbox"/> TERRENI <input type="checkbox"/> FABBRICATI
	FOGLIO _____	MAPPALE/LI _____	SUB ¹ _____	SEZ. URB ² _____
	FOGLIO _____	MAPPALE/LI _____	SUB ¹ _____	SEZ. URB ² _____
	FOGLIO _____	MAPPALE/LI _____	SUB ¹ _____	SEZ. URB ² _____
ULTERIORE INFORMATIVA NEL CASO DI EDIFICIO SCOLASTICO	CODICE EDIFICIO SCOLASTICO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _			
	CODICI SPAZI INTERESSATI: _____ (piano, progressivo tipologia)			

I SOGGETTI SOPRAINDICATI ATTESTANO SPECIFICAMENTE QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

I PROGETTISTI, IL DIRETTORE DEI LAVORI E I LEGALI RAPPRESENTANTI/TITOLARI DELLE DITTE ESECUTRICI DELLE OPERE SOGGETTE A VERIFICA, consapevoli delle sanzioni penali, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e che la sussistenza delle stesse comporta la decadenza dai benefici conseguenti, congiuntamente per quanto di propria competenza, sulla base delle notizie in loro possesso

ATTESTANO

la congruità delle verifiche e del numero di misurazioni eseguite per la caratterizzazione di strutture e impianti nelle modalità di esercizio effettivo, reputando i locali verificati essere quelli maggiormente critici e pertanto atti a rappresentare in via cautelativa l'intera struttura in esame.

IL TECNICO IN ACUSTICA AMBIENTALE, consapevole delle sanzioni penali, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e che la sussistenza delle stesse comporta la decadenza dai benefici conseguenti, preso atto di quanto attestato dal progettista, dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante/titolare della ditta esecutrice in ordine alla congruità delle verifiche e del numero di misurazioni eseguite, in riferimento anche all'idonea individuazione dei locali monitorati

ATTESTA

il rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici prescritti dal D.P.C.M. 5/12/97, così come già previsto dalle ipotesi progettuali, corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale

1 Da indicare in caso di ATTESTAZIONE per interventi parziali solo i subalterni interessati

2 Da indicare ove presente

IL TECNICO IN ACUSTICA AMBIENTALE, I PROGETTISTI, IL DIRETTORE DEI LAVORI E I LEGALI RAPPRESENTANTI/TITOLARI DELLE DITTE ESECUTRICI DELLE OPERE SOGGETTE A VERIFICA

consapevoli delle sanzioni penali, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e che la sussistenza delle stesse comporta la decadenza dai benefici conseguenti, congiuntamente per quanto di propria competenza

ATTESTANO INOLTRE

che dalle rilevazioni condotte sull'immobile oggetto di verifica di conformità delle opere al progetto presentato e di agibilità, con riferimento alla classificazione degli ambienti abitativi di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 5/12/1997 o dal Decreto 11 ottobre 2017 e s.m.i., è desumibile quanto di seguito indicato:

CATEGORIA	APPLICABILITÀ ALL'INTERVENTO	PARAMETRO	RISPETTO VALORE LIMITE (Tab. B del D.P.C.M. 5/12/1997 o Decreto 11 ottobre 2017 e s.m.i.)		N° PROVE EFFETTUATI
			SI	NO	
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI	<input type="checkbox"/>	Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow (servizi a funzionamento discontinuo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A (servizi a funzionamento continuo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CATEGORIA E	APPLICABILITÀ ALL'INTERVENTO	PARAMETRO	RISPETTO VALORE LIMITE (Tab. B del D.P.C.M. 5/12/1997 o Decreto 11 ottobre 2017 e s.m.i.)		N° PROVE EFFETTUATI
			SI	NO	
REQUISITI ACUSTICI DI EDIFICI SCOLASTICI E STRUTTURE DESTINATE ALL'INFANZIA	<input type="checkbox"/>	Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow (servizi a funzionamento discontinuo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A (servizi a funzionamento continuo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

A SUPPORTO DI QUANTO ATTESTATO SI ALLEGA

relazione di prova in opera, attestante i parametri rilevati e l'effettivo raggiungimento dei richiesti Requisiti Acustici Passivi degli Edifici a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

I soggetti che sottoscrivono la presente attestazione dichiarano infine di essere consapevoli che l'Amm.ne Comunale, in collaborazione con l'Azienda USL e/o Tecnici Competenti in Acustica, effettua controlli a campione volti a verificare la rispondenza della certificazione prodotta e l'effettivo rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 e che in caso di evidente non conformità, le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si configurano anche ai parametri erroneamente indicati come non applicabili, in relazione a partizioni/impianti non oggetto di prova verificati successivamente non conformi.

Luogo e Data _____

Timbro professionale	Il Tecnico Acustico
Timbro professionale	Il Progettista architettonico
Timbro professionale	Il Progettista strutturale
Timbro professionale	Il Direttore Lavori
Timbro impresa	Il Legale Rappresentante di impresa esecutrice coinvolta

ALLEGATO 11

PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI E DI EVENTUALE VERIFICA SUI REQUISITI ACUSTICI DEI NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI, AI SENSI DEL D.P.C.M. 5/12/97, ED AZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ

Valutazione dei dati di misura e della conformità ai limiti di legge

Al fine di acquisire gli elementi necessari alle eventuali segnalazioni all'autorità giudiziaria dei profili penali relativi a non conformità rilevate, si rende opportuno:

- considerare l'incertezza estesa delle misure con la considerazione di fattori correttivi e l'assunzione di adeguato livello di fiducia;
- assumere una regola decisionale per la valutazione di conformità;
- identificare un criterio di rivelazione dei casi eccezionali.

Incetezza delle misure

Per la valutazione dei dati acquisiti si terrà conto dell'incetezza delle misure così come specificato di seguito.

Per quanto riguarda l'isolamento al rumore aereo tra ambienti (R'_w), l'isolamento al rumore aereo dall'esterno ($D'_{2m,nT,w}$) e il livello di rumore da calpestio (L'_{nw}), si considerano gli scarti tipo di riproducibilità indicati dalle norme UNI/TR 11326 e UNI 11367 nella versione in vigore, limitatamente per quanto attiene il metodo di misura.

La metodica di impiego dell'incetezza ai fini della valutazione della conformità del requisito è basata sul criterio decisionale di seguito riportato al paragrafo "**Regola decisionale per la valutazione di conformità**".

Al fine di ridurre la possibilità di ottenere una falsa non conformità dovuta all'incetezza del metodo di misura, si decide di considerare un'incetezza estesa con un livello di fiducia del 95% per test monolaterale, corrispondente ad un fattore di copertura $k = 1,645$.

Grandezza	Scarto tipo di riproducibilità* sm [dB]	Fattore di copertura k (test monolaterale)	Incetezza estesa $U_m = k \times s_m$ [dB]	Livello di fiducia %
D _{2m,nT,w}	0,8	1,645	1,3	95
R' _w	1,1	1,645	1,8	95
L' _{nw}	1,3	1,645	2,1	95

* Fonte: norme UNI/TR 11326 (punto 12.2) e UNI 11367:(Appendice F)

Per quanto riguarda gli impianti tecnologici, sia a funzionamento continuo (L_{Aeq}) che discontinuo (L_{ASmax}), andranno adottati i criteri di misura previsti dalla normativa tecnica di settore e dalle norme UNI. Esse sono riportate in Appendice A.

Regola decisionale per la valutazione di conformità

La valutazione di conformità è finalizzata ad accertare il mancato rispetto dei valori limite, occorre quindi assumere un criterio che permetta di essere certi (con il livello di fiducia prefissato) del mancato rispetto dei valori limite stessi.

Assunto il principio di massima garanzia per il soggetto controllato, i valori da assumere per la comparazione con i limiti normativi si ottengono adottando il criterio “*in dubio pro reo*”³, applicando le seguenti formule:

$$R'_w = (R'_w)_m + 1,8$$

$$D'_{2m,nT,w} = (D_{2m,nT,w})_m + 1,3$$

$$L'_{nw} = (L'_{nw})_m - 2,1$$

dove $(R'_w)_m$, $(D'_{2m,nT,w})_m$ e $(L'_{nw})_m$ rappresentano i valori misurati delle tre grandezze oggetto di valutazione.

Nella Tabella seguente si riporta un esempio.

Grandezza	Valore misurato [dB]	Incertezza estesa U_m [dB]	Valore utile [dB]	Valore limite D.P.C.M. 5/12/97 [dB]	Conformità al limite*
$D'_{2m,nT,w}$	39	1,3	40,3	40	Si
$D'_{2m,nT,w}$	38	1,3	39,3	40	No
R'_w	49	1,8	50,8	50	Si
R'_w	48	1,8	49,8	50	No
L'_{nw}	65	2,1	62,9	63	Si
L'_{nw}	66	2,1	63,9	63	No

* Nei casi di non conformità viene richiesto il risanamento con ri-certificazione entro il rispettivo valore limite del D.P.C.M. 5/12/97

Anche per gli impianti, i valori utili, ossia i valori da assumere per la comparazione con i limiti normativi, si ottengono adottando il criterio di garanzia “*in dubbio pro reo*”. Ad esempio, in un caso tipico di misura con incertezza estesa pari a 0,8 dBA, si applicano i seguenti criteri:

$$L_{ASmax} = (L_{ASmax})_m - 0,8$$

$$L_{Aeq} = (L_{Aeq})_m - 0,8$$

dove $(L_{ASmax})_m$ e $(L_{Aeq})_m$ rappresentano i valori misurati delle due grandezze oggetto di valutazione.

³ Si evidenzia come nella norma UNI 11367 l'incertezza del metodo di misura sia da considerare con un criterio “*in dubbio contra reo*” (con livello di fiducia dell'84%), in considerazione del fatto che la valutazione di conformità è finalizzata ad accertare il rispetto dei valori limite.

Nella tabella seguente si riporta un esempio, valido per camere riceventi arredate e non arredate.

Grandezza	Valore medio misurato [dB]	Penalità tonale/impulsiva	Incertezza estesa U_m [dB]	Valore utile [dB]	Valore limite D.P.C.M. 05/12/1997 [dB]	Conformità al limite*
LASmax	35,8	0	0,8	35,0	35,0	Si
LASmax	35,9	0	0,8	35,1	35,0	No
LASmax	29,9	6	0,8	35,1	35,0	No
LAeq	25,8	0	0,8	25,0	25,0	Si
LAeq	25,9	0	0,8	25,1	25,0	No
LAeq	19,9	6	0,8	25,1	25,0	No

* Nei casi di non conformità viene richiesto il risanamento con ri-certificazione entro il rispettivo valore limite del D.P.C.M. 5/12/97; per gli ambienti riceventi vuoti non arredati, il risanamento può consistere anche nel solo arredamento degli ambienti stessi, comprovando con nuova certificazione la conformità ottenuta.

Per gli impianti, nel caso di ambienti riceventi vuoti (cioè non arredati perché non ancora abitati), si evidenzia la necessità di considerare il problema dell'esaltazione dei valori misurati a causa dell'elevato tempo di riverbero, rispetto ad una ipotetica condizione normale. Per tale ragione, al fine di verificare inequivocabilmente una non conformità per gli eventuali profili penali, si utilizza il fattore K di correzione, specificato nella norma UNI EN ISO 10052, per stimare la differenza tra ambienti non arredati e normali.

Tale fattore K viene scelto sulla base di quanto previsto nel prospetto 3 della UNI EN ISO 10052 e può assumere valori fino a 5,5 dB; di conseguenza il valore utile (valore misurato, ridotto per l'incertezza di misura) di L_{ASmax} o di L_{Aeq} (quando non conforme) verrà ridotto di K e solo dopo riconfrontato con il valore limite.

In alternativa ai dati relativi al suddetto prospetto 3, potranno essere utilizzati i tempi di riverberazione acquisiti sul campo nel corso dei controlli.

Valutazione dei casi eccezionali

Se un requisito acustico risulta non conforme al valore limite (ad es. valore misurato $D'2m,nT,w = 38$ dB, $L_{ASmax} = 35.9$ dB(A)), il tecnico competente in acustica verificatore effettua ulteriori controlli del medesimo requisito in altre partizioni o ambienti, dove ritenuto opportuno.

Se nella totalità degli ulteriori controlli il requisito acustico risulta compatibile con i limiti vigenti, la non conformità precedentemente accertata viene considerata eccezionale.


Per partizioni e impianti non replicati (singolo muro tra due unità abitative, cancello, carraio, ascensore, ecc.) una singola non conformità non viene mai considerata eccezionale. In ambienti vuoti e che non saranno arredati il fattore K secondo quanto previsto dalla UNI EN ISO 10052 (prospetto 3) non viene tenuto in considerazione per la valutazione di conformità ai limiti e per eventuali interventi di risanamento. In tali casi, il risanamento acustico potrà consistere anche nel solo arredamento degli ambienti, comprovando con nuova certificazione la conformità ottenuta.

APPENDICE 12

NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO PER LE MISURAZIONI, I LIMITI E LE INCERTEZZE SUL RUMORE DEGLI IMPIANTI

NORMA UNI 8199	Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione (Linee guida contrattuali e modalità di misurazione)
NORMA UNI EN ISO 10052	Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti (Metodo di controllo)
NORMA UNI EN ISO 16032	Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici (Metodo tecnico progettuale)
NORMA UNI/TR 11326	Acustica Valutazione dell'incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica – Parte 1: Concetti generali
NORMA UNI 11367	Classificazione acustica delle unità immobiliari (Procedura di valutazione e verifica in opera)
APPENDICE D	Valutazione del rumore indotto da impianti a funzionamento continuo discontinuo (normativa)
APPENDICE F	Incetezza del metodo di misura (normativa)
UNI/TS 11326	Acustica – Valutazione dell'incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica - Parte 2: Confronto con valori limite di specifica

Allegato 13
FLOW CHART DELL'APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA ACUSTICA



Novembre 2017

Allegato 14

CHIARIMENTI ED APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA SULL'ACUSTICA

Che cos'è l'Inquinamento Acustico?

L'art. 2 della Legge 447/98 lo definisce: "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".

Come riporta il Ministero dell'Ambiente con la **Circolare del prot. n. 3632/SIAR/98 del 01/09/1998**, nella quale si afferma:

"(...) Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 è sicuramente da applicare per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di edifici esistenti.

Per ristrutturazione di edifici esistenti si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, il rifacimento delle facciate esterne, verniciatura esclusa. (...)"

Nella solita circolare vengono trattati gli edifici a destinazione promiscua e viene affermato:

In merito a tale aspetto si osserva che, nel quadro normativo di riferimento, non sono rinvenibili disposizioni circa gli edifici a "destinazione mista" ai fini della determinazione dei relativi requisiti acustici passivi indicati nella Tabella B del DPCM 05/12/1997.

In riferimento a tale fattispecie si ritiene che, ove sia possibile determinare, con chiarezza e in via permanente, le differenti destinazioni d'uso presenti all'interno di uno stesso immobile, agli ambienti facenti capo alla medesima destinazione d'uso debbano essere applicati i pertinenti requisiti acustici passivi sopra richiamati, considerando le divisioni fra ambienti contigui a diversa destinazione d'uso come elementi separatori fra diverse unità immobiliari.

Ove invece sia prevista in fase progettuale una destinazione d'uso variabile nel tempo, i requisiti acustici passivi da assumere a riferimento dovranno essere quelli riferiti alla destinazione d'uso per i quali gli stessi assumono i valori più elevati.

Sentenza 103/2013 della Corte Costituzionale


La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2009), che aveva definito inapplicabile il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei Requisiti acustici passivi degli edifici" **nei rapporti fra privati e in particolare tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi.**

Nel caso di frazionamento di un'unità immobiliare in più unità a livello orizzontale (normalmente effettuate chiudendo una o più porte ed aprendone altre), tutta la partizione di separazione delle unità immobiliari dovrà garantire il rispetto dei requisiti acustici passivi come sopra richiamati, poiché una partizione interna non può garantire sufficiente privacy ed isolamento acustico fra unità immobiliari diverse.




La valutazione previsionale del clima acustico deve dimostrare che la localizzazione di una determinata struttura, in seguito a valutazione degli effetti delle emissioni di rumore **delle sorgenti presenti nelle aree circostanti**, comporta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa per la tipologia di insediamento.

La Valutazione di Clima Acustico determina quanto rumore si subisce a causa di tutto quanto presente nelle aree circostanti.



La valutazione d'impatto acustico deve dimostrare che una determinata attività, in seguito a valutazione delle sorgenti sonore di pertinenza, **rispetta i limiti previsti dalla normativa.**

La Valutazione d'Impatto Acustico determina quanto rumore si produce nei confronti dei ricettori presenti sulle aree circostanti.



Il DPCM 5.12.1997 fissa gli obblighi di protezione acustica delle abitazioni per la difesa dal rumore degli occupanti, tutelando il diritto alla salute (art. 32 costituzione).

All'art. 1 recita "in attuazione dell'art. 3, comma primo, lettera e) e della Legge 447/95 determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti **in opera**, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Novembre 2017